

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione C.C. n. 23 in data 28 settembre 2011

INDICE

ART. 1 - OGGETTO
ART. 2 - UTENTI DEL SERVIZIO
ART. 3 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CRITERI DI ACCESSO
ART. 4 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE E RINUNCIA
ART. 5 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
ART. 6 - SANZIONI
ART. 7 - VIGILANZA
ART. 8 - RESPONSABILITÀ
ART. 9 - PAGAMENTO DEL SERVIZIO
ART. 10 - TRASPORTO PER ATTIVITÀ DIDATTICHE
ART. 11 - VERIFICHE SULLA FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO - RECLAMI
ART. 12 - NORMA DI RINVIO
ART. 13 - PUBBLICITÀ - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di accesso al servizio di trasporto scolastico effettuato all'interno del territorio comunale, nei giorni di attività didattica in base al calendario scolastico.
2. L'azione del Comune di MASER, nell'erogazione del servizio di trasporto scolastico, è volta a garantire "in primis" la sicurezza e la qualità del servizio stesso.
3. Il servizio di trasporto scolastico è un servizio pubblico locale, finalizzato a rendere effettivo il diritto allo studio e non può considerarsi un servizio personalizzato, rivolto a fronteggiare tutte le situazioni particolari degli utenti.
4. Esso viene garantito ed organizzato per raggiungere gli istituti scolastici del territorio. Le famiglie degli utenti che frequentano una scuola diversa da quella localizzata nel luogo di residenza, dovranno provvedere a loro cura e spese all'eventuale servizio di trasporto.
5. Il servizio prevede due corse giornaliere oltre ad una eventuale corsa di ritorno a casa al termine dell'attività didattica pomeridiana.

ART. 2 – UTENTI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, che frequentano i plessi del territorio e sono residenti, di norma, nel Comune di MASER.
2. E' facoltà del Comune accettare domande di iscrizione di alunni residenti in altri Comuni ma iscritti presso una scuola del territorio, a condizione che la fermata sia tra quelle comprese nel piano dei trasporti. L'attivazione del servizio nei loro confronti non deve comportare aumento del numero dei mezzi, disagi nell'organizzazione del servizio, maggiori oneri per l'Ente ed è, comunque, subordinata al rispetto delle procedure e delle formalità stabilite dalla normativa vigente in materia.

ART. 3 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CRITERI DI ACCESSO

1. Il servizio di trasporto scolastico può essere effettuato dal Comune mediante appalto o mediante convenzione con altri enti pubblici e si conforma al calendario scolastico, che deve essere comunicato dai singoli Dirigenti Scolastici all'Amministrazione Comunale, prima dell'elaborazione del piano dei trasporti.
2. L'organizzazione del servizio si basa, principalmente, sul piano dei trasporti scolastici, contenente l'indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi, predisposto prima di ogni anno scolastico dall'ufficio competente in accordo con l'Assessore di reparto ed in collaborazione con le scuole e la ditta appaltatrice.
3. Nell'elaborazione del piano viene perseguita la razionalizzazione dei percorsi al fine di contenere i costi del servizio, salvaguardando, in ogni caso, la sicurezza degli utenti e l'adeguata copertura del territorio comunale, in funzione delle aree d'influenza delle scuole. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eliminare o istituire nuove linee od itinerari, eliminare fermate e istituire nuovi punti di raccolta, in base alle specifiche esigenze, nei limiti delle effettive disponibilità di bilancio, delle condizioni stradali e della possibilità dei mezzi adibiti.
4. I percorsi potranno subire delle modifiche temporanee, in caso di lavori e/o impedimenti sulla rete stradale.
5. La ditta appaltatrice ha il dovere di vigilare sugli alunni trasportati con la diligenza e l'attenzione dovuta, adottando tutte le necessarie cautele suggerite dall'ordinaria prudenza.
6. La ditta appaltatrice risponde direttamente e per intero dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. La stessa ditta stipula, oltre alle assicurazioni obbligatorie stabilite dalla normativa vigente per l'espletamento del servizio, anche le assicurazioni contro incendi, danneggiamenti e responsabilità civile.
7. L'accesso al servizio di trasporto scolastico da parte di persone, diverse dagli alunni, deve essere autorizzato dal competente ufficio comunale.
8. La scelta di attivare nuove corse o sopprimere le corse del servizio di trasporto scolastico, basato sul piano di cui al comma 2 del presente articolo, deriva:
 - a) dalle disponibilità di bilancio;
 - b) dalla presenza di un congruo numero di richiedenti, dopo aver valutato la collocazione sul territorio della relativa abitazione di residenza;

- c) dalla distanza dalla sede scolastica prestabilita in base all'area d'influenza;
 - d) con precedenza per le scuole dell'obbligo di grado inferiore;
 - e) dalle particolari esigenze espresse dalle famiglie richiedenti.
9. Se il percorso lo consente, gli alunni prelevati per primi all'andata saranno accompagnati a casa per primi al ritorno.
10. Non saranno fatti salire sul mezzo gli alunni che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti e segnalati con apposito cartello.

ART. 4 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE E RINUNCIA

1. L'iscrizione al servizio di trasporto scolastico deve essere richiesta, per l'anno scolastico successivo, dal genitore dell'alunno che ne usufruirà (o da chi esercita la potestà genitoriale o dal tutore dell'utente), con le modalità e nei termini stabiliti, annualmente, dall'Amministrazione Comunale ed utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio competente.
2. Le iscrizioni pervenute fuori termine, così come quelle presentate nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte, con il criterio della data di presentazione al Comune, compatibilmente con la disponibilità, accertata, dei posti disponibili sul mezzo, in relazione a ciascun percorso stabilito, solo se motivate e documentate e, sempre che non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate già stabiliti.
3. La domanda si intende accolta, salvo motivato diniego, che deve essere comunicato al richiedente prima dell'inizio dell'anno scolastico. L'utente riceverà un tesserino di viaggio personale, che deve portare con sé durante il trasporto e sarà rilasciato con il saldo della quota prevista.
4. L'iscrizione ha validità annuale. Eventuali disdette dovranno essere comunicate all'Ufficio competente in forma scritta entro i 15 (quindici) giorni precedenti la data di cessazione del servizio.
5. Nella domanda di iscrizione il genitore dovrà indicare la fermata che intende utilizzare tra quelle previste. Gli alunni potranno essere trasportati ad una fermata diversa da quella indicata, solo a seguito di richiesta scritta, compatibilmente con il piano dei trasporti e qualora non comporti situazioni di pericolosità, disagi nell'organizzazione del servizio ed all'utenza, maggiori oneri economici per il Comune.
6. La presentazione della domanda di iscrizione comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente Regolamento.

ART. 5 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Gli alunni devono attenersi alle modalità di erogazione del servizio, rispettando i punti di fermata e gli orari fissati.
2. Non sono consentiti da parte degli alunni comportamenti tali da compromettere la sicurezza e la regolarità del servizio di trasporto e l'incolumità degli altri alunni.
3. Durante il tragitto gli alunni devono comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti del conducente, dell'eventuale personale di controllo e dei compagni. Devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nei vani delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dall'autobus.
4. Gli alunni devono occupare correttamente il posto a sedere, evitando di rimanere in piedi durante la marcia e le varie manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi per recarsi, ordinatamente, all'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali, della cui custodia il conducente non è responsabile.
5. Gli alunni sono tenuti, pertanto, al rispetto ed osservanza dei seguenti obblighi:
 - a) attenersi, scrupolosamente, alle raccomandazioni del conducente in merito alle cautele da osservare per la sicurezza durante il viaggio;
 - b) non tenere mai comportamenti che possano compromettere la sicurezza del trasporto e creare pericoli per l'incolumità propria e dei compagni;
 - c) non tenere mai comportamenti aggressivi o tali da creare disturbo (evitare schiamazzi, spinte, litigi, scontri, ingiurie e comportamenti irrispettosi);
 - d) non sporcare e non manomettere o danneggiare gli arredi dell'autobus;
 - e) rivolgersi al conducente, all'eventuale personale di controllo ed ai compagni con modi e linguaggio corretti e rispettosi;
 - f) restare seduti con il proprio zainetto sulle ginocchia e non occupare più di un posto;
 - g) non alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento;
 - h) non appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, non porre le mani nei vani delle porte e nelle guide dei cristalli;
 - i) occupare il posto assegnato, qualora ciò sia richiesto dal conducente;
 - l) non portare con sé oggetti impropri;
 - m) non gettare oggetti dai finestrini;
 - n) ad automezzo fermo, recarsi ordinatamente all'uscita, senza abbandonare gli effetti personali sui sedili;
 - o) portare con sé durante il trasporto il tesserino personale rilasciato dal Comune;
 - p) salire e scendere in prossimità del cartello di segnalazione fermata posizionato dal Comune.

ART. 6 – SANZIONI

1. Qualora gli utenti non osservino le norme comportamentali di cui al precedente articolo 5, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:
 - a) richiamo verbale da parte dell'autista o del personale di controllo;
 - b) segnalazione scritta alla famiglia del comportamento non corretto del figlio, da parte del competente ufficio comunale;
 - c) segnalazione scritta al Dirigente Scolastico della scuola frequentata, quale agenzia educativa fondante nei confronti dei ragazzi, da parte del competente ufficio;
2. Qualora il comportamento dell'alunno non muti e questo generi all'interno dello scuolabus confusione e pericolo per gli stessi alunni trasportati, dopo 2 (due) segnalazioni scritte l'alunno potrà essere sospeso dal servizio di trasporto scolastico per 5 (cinque) giorni consecutivi.
3. Qualora tale comportamento scorretto dovesse nuovamente presentarsi l'Amministrazione Comunale, sentito il Dirigente Scolastico, potrà valutare l'interruzione del servizio, con ritiro del tesserino personale, senza rimborso per il periodo non usufruito.

4. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale valutare il rifiuto della domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico eventualmente presentata da coloro ai quali sia stata applicata la sanzione di cui al precedente punto 3.

ART. 7 – VIGILANZA

1. Il Comune potrà prevedere la possibilità di effettuare eventuale attività di controllo sul comportamento degli utenti per il mantenimento dell'ordine durante il percorso, tramite apposito personale, appositamente autorizzato e munito di tesserino di riconoscimento.

ART. 8 – RESPONSABILITA'

1. I genitori, o le persone legittimate ad agire nell'interesse del minore, hanno l'obbligo di condurre e riprendere i minori presso le fermate agli orari stabiliti.
2. Nel modulo con il quale viene richiesta l'iscrizione al servizio è prevista l'assunzione dell'impegno a garantire la sorveglianza del proprio figlio alla fermata.
3. La responsabilità dell'autista è limitata alla verifica che gli alunni siano autorizzati al trasporto, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non potrà costituire onere a suo carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione.
4. I danni arrecati dagli utenti ai mezzi di trasporto dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli utenti colpevoli. Gli stessi genitori sono responsabili dei danni arrecati dagli alunni a terzi ed a se stessi.
5. I genitori devono aver cura di applicare allo zaino del minore una etichetta riportante l'indirizzo di domicilio ed altri opportuni riferimenti per consentire all'autista dello scuolabus di condurre a destinazione eventuali utenti non scesi alla fermata prevista.

ART. 9 – PAGAMENTO DEL SERVIZIO

1. Per l'utilizzo del servizio di trasporto scolastico è prevista a carico delle famiglie degli utenti una quota annua di contribuzione.
2. Le modalità ed i termini di pagamento della quota di contribuzione per ciascun alunno ed eventuali agevolazioni sono individuate, annualmente, con provvedimento della Giunta Comunale.
3. Sono esenti dal pagamento gli alunni portatori di handicap, certificati dalla scuola e su specifica richiesta della famiglia, in base alle normative vigenti, che utilizzino i normali mezzi adibiti al servizio.
4. In caso di mancato pagamento, il Comune provvederà ad inoltrare apposito sollecito. Trascorsi, inutilmente, 30 giorni dal sollecito, il Comune avvierà la procedura di riscossione coattiva, salvo l'ipotesi di dimostrate disagiate condizioni economiche della famiglia interessata.
5. Nessun rimborso è dovuto dal Comune nel caso in cui non sia, temporaneamente, possibile assicurare il servizio e, nel caso di disdetta dal servizio, per i giorni mancanti alla fine del mese.
6. La Ditta appaltatrice del servizio è incaricata di controllare, con le modalità concordate con il competente ufficio comunale, che ogni alunno sia in regola con il pagamento delle quote di contribuzione.
7. Il possesso da parte dell'alunno del tesserino personale ha valore come attestazione di regolare pagamento della quota prevista.

ART. 10 – TRASPORTO PER ATTIVITA' DIDATTICHE

1. Il Comune, compatibilmente, con le risorse finanziarie disponibili, disciplina annualmente le modalità di erogazione alle Istituzioni Scolastiche del servizio di trasporto gratuito per attività da loro programmate.

ART. 11 - VERIFICHE SULLA FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO – RECLAMI

1. L'Amministrazione Comunale valuta, annualmente, l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini di funzionalità e di economicità, in base alle indicazioni del vigente regolamento e della normativa vigente.
2. I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto potranno essere inoltrati al Comune, che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire le opportune spiegazioni nel termine massimo di 60 giorni dalla presentazione.

ART. 12 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.

ART. 13 – PUBBLICITA' – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento sarà sottoposto ad idonea pubblicità ed entrerà in vigore a partire dall'anno scolastico 2011/2012.